

**UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI**

F.L.A.I. - CGIL

**FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI**

F.I.S.B.A. - CISL

**CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI**

U.I.L.A. - UIL

**CONTRATTO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA
DI PESARO E URBINO**

21 luglio 1997

1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1999

**CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

L'anno 1997 il giorno 21 del mese di Luglio, presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro e Urbino

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente Per.Agr. LUIGI ANDREANI, assistito dal Direttore Dott. LUIGI SANTORO e dai Componenti della Delegazione dell'Unione nelle persone dei Signori Avv. GIUSEPPE MARIOTTI e Per.Agr. ADAMO MANZAROLI;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal Presidente Cav.Uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore Per.Agr. CLAUDIO MOGETTA;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI rappresentata dal Presidente Sig. GIANFRANCO SANTI;

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (F.L.A.I.-C.G.I.L.) della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. AMATO RASPUGLI;

la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI (F.I.S.B.A.-C.I.S.L.) della Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. MARCELLO POLVERARI;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (U.I.L.A.-U.I.L.) della Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Segretario Sig. ANGELO MORENA;

si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere sul territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, unitamente al C.C.N.L. del 19 luglio 1995, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi compresi i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, decorre dal 1° gennaio 1997 e scadrà il 31 dicembre 1999.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetta da una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte cinque mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

ART. 3

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme del presente Contratto Provinciale di Lavoro sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.

ART. 4

TUTELA DELLA SALUTE LEGGE 626

Le parti, con opportune norme aggiuntive, definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l'apporto delle competenti Autorità

pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende e lavoratori in materia di tutela della salute.

La Cassa Extra-Legem, in accordo tra le parti e secondo la determinazione degli organismi competenti, potrà coprire parzialmente gli eventuali costi.

ART. 5

RELAZIONI SINDACALI

In applicazione a quanto previsto dal Titolo II Relazioni Sindacali del C.C.N.L. del 19 luglio 1995, le parti concordano di dare sviluppo alle relazioni sindacali attraverso la piena attuazione di quanto contenuto negli artt. 7 e 9 e in tal senso costituiscono, anche in riferimento all'art.84, una Commissione Paritetica Provinciale che tra gli altri compiti avrà quello di dirimere eventuali controversie collettive in ordine alla esatta interpretazione e applicazione dei contratti di lavoro (operai agricoli e florovivavisti), delle leggi sociali e delle leggi e normative in tema di lavoro. Le decisioni assunte all'unanimità dalla Commissione sono vincolanti per le parti contraenti.

La Commissione Provinciale si riunirà presso la sede dell'Organizzazione che ne esprime la Presidenza.

Per il funzionamento di detta Commissione sarà applicato il regolamento di cui al C.C.N.L.

Per la composizione di detta Commissione vedasi ALLEGATO E del presente C.P.L.

ART. 6

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dalle intese interconfederali allegate al C.C.N.L. (all.7).

Le parti firmatarie del presente C.P.L. riconoscono nei contratti di formazione e lavoro, l'opportuno strumento utile per il rinnovamento del settore.

ART. 7

ASSUNZIONI

Fermo restando quanto previsto dalle normative del C.C.N.L. e dalle leggi vigenti

in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, pur in presenza di un modificato quadro di riferimento normativo (D.L. 551/96 e successiva conversione L.608/96), rimane l'interesse e l'intenzione, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promuovere la stipula di convenzioni aziendali, in base all'art.17 della Legge 56/87, per le assunzioni annuali degli operai a tempo determinato e per fasi di lavoro multiple.

Nei casi in cui il lavoratore venga assunto nell'azienda per un'unica fase lavorativa costituita dalle varie operazioni colturali o manipolazione o trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, l'azienda potrà instaurare il rapporto di lavoro con una unica comunicazione all'inizio dell'anno solare presso gli uffici competenti.

ART. 8 RIASSUNZIONI

I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative, hanno diritto alla riassunzione, in base all'art.9 bis L.236/93, nella stessa azienda.

Chi intende avvalersi della riassunzione, dovrà confermare tale volontà all'azienda e agli uffici competenti nei termini previsti dalla legge.

Qualora le aziende richiedessero un numero inferiore di lavoratori rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente i lavoratori aventi:

- 1) maggiore occupazione presso la stessa azienda nell'anno precedente;
- 2) professionalità attitudinale nella qualifica;
- 3) condizioni familiari.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI

In relazione a quanto previsto dall'art.27 del C.C.N.L. gli operai agricoli sono classificati sulla base di due " aree professionali ".

Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

AREA 1A declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Questa area è delimitata da un parametro minimo pari a 159 e da un parametro massimo entro un valore pari a 178.

AREA 2A declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono lavori generici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitano di un periodo di pratica.

Quest'area è delimitata da un parametro minimo pari a 100 e da un parametro massimo entro un valore pari a 158.

ART. 10 INQUADRAMENTO

Ai fini della determinazione dei parametri è stato preso a riferimento il minimo tabellare mensile nazionale così come previsto all'All.2 Tab.3 del C.C.N.L.- parametro 100 pari a £.1.055.613.

LIVELLO 1°

ex specializzato super

Parametro 178

(Rif. Art.6 C.I.P.L. 29 Giugno 1994)

Sono inquadrati in questo livello parametrico:

- i lavoratori altamente specializzati ai quali è stato affidato l'incarico di responsabilità e di coordinamento operativo, che sovrintendono in uno o più servizi, settori preparati alle operazioni per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze e capacità professionali qualitativamente elevate;
- i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa e/o polivalenza acquisita per pratica e/o per titolo svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze e capacità professionali altamente elevate.

Si individuano i seguenti profili professionali:

- responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione;
- responsabile degli opifici complessi di vinificazione;

- conduttore di autotreni e autoarticolati che provvede anche alla loro manutenzione e alle riparazioni ordinarie;
- manutentore impianti elettronici capace, anche, di individuare ed eliminare eventuali guasti;
- responsabile coordinatore di cucina nelle aziende agrituristiche.

LIVELLO 2°

ex specializzato

Parametro 172

(Rif. Art.6 C.I.P.L. 29 Giugno 1994)

Sono inquadrati a questo livello parametrico i lavoratori che compiono più operazioni complesse che presuppongono la conoscenza, il controllo, l'ottimale utilizzo del ciclo produttivo e del funzionamento degli impianti, ai quali viene riconosciuta specifica professionalità e specializzazione.

Si individuano i seguenti profili professionali:

- potatore;
- innestatore;
- trattorista capace di eseguire tutte le lavorazioni meccaniche di terreni o di impiegare le trattrici o le macchine operatrici per gli usi specifici su semplice indicazione e capace altresì di eseguire i lavori inerenti alla manutenzione dei mezzi a lui affidati e di eseguire le piccole riparazioni sul posto;
- fabbro;
- idraulico;
- custode;
- cuoco in aziende agrituristiche;
- muratore;
- falegname;
- elettricista;
- meccanico;
- addetto agli orti;
- addetto ai giardini;
- addetto ai vivai;
- addetto ai frutteti;
- addetto alla mungitura meccanica;

- capo squadra di almeno 6 dipendenti;
- addetto alla preparazione di miscele concentrate per l'allevamento del bestiame;
- addetto alla lavorazione del latte per la preparazione del formaggio;
- addetto alla preparazione ed utilizzo dei presidi sanitari di 1° e 2° classe per 50 giorni all'anno;
- cantiniere che sotto la guida dell'enologo esegue tutte le operazioni riferite al ricevimento e alla cernita delle uve, alla vinificazione, alle cure necessarie al mantenimento del prodotto;
- responsabile di stalla che provvede a tutte le esigenze dell'allevamento compreso le operazioni veterinarie e che coordina tutte le operazioni degli addetti;
- responsabile di porcilaia che provvede a tutte le esigenze dell'allevamento compreso le operazioni veterinarie e che coordina anche tutte le operazioni degli addetti;
- guardia giurata;
- guardiacaccia e/o responsabile dell'allevamento e ripopolamento selvaggina;
- addetto alle macchine invasatrici che mette a punto e controlla le macchine affidategli;
- addetto alle scelte e confezionamento del prodotto finito.

LIVELLO 3°

ex qualificato super

Parametro 166

(Rif. Art.6 C.I.P.L. 29 Giugno 1994)

Sono inquadrati a questo livello parametrico i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali di notevole qualificazione acquisita per pratica o/e per titolo che consentono loro di svolgere attività che richiedono competenza sia sul processo lavorativo che sul prodotto nonché di intervenire su più fasi lavorative con autonomia operativa.

Si individuano i seguenti profili professionali:

- potatore in grado di effettuare sulla vite potatura di riforma;
- addetto alla messa a dimora di piante da frutto ed ornamentali;
- addetto alla lavorazione e vendita di carni nei punti vendita aziendali;
- addetto al maneggio e alla scuderia nelle aziende agrituristiche.

LIVELLO 4°

ex qualificato

Parametro 158

(Rif. Art. 6 C.I.P.L. 29 Giugno 1994)

Sono inquadrati a questo livello parametrico i lavoratori in possesso di capacità professionali e specifiche conoscenze che consentono loro di intervenire nelle attività e fasi lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale acquisita per pratica e/o per titolo.

Si evidenziano le seguenti figure professionali:

- addetto al bestiame bovino che non rientra nella figura dello specializzato;
- magazziniere;
- pecoraio addetto alla mungitura, confezionamento formaggio, tosatura e cura degli agnelli;
- addetto ai vigneti che non rientra nella figura dello specializzato o del qualificato super;
- addetto alle cantine che non rientra nella figura dello specializzato;
- addetto agli allevamenti suinicoli specializzati;
- addetto agli allevamenti avicoli specializzati;
- conduttore di macchine agricole che non rientra nella figura dello specializzato;
- addetto ai negozi o punti di vendita aziendali di prodotti agricoli;
- addetto alla sala nelle aziende agrituristiche;
- addetto ai servizi di piano nelle aziende agrituristiche.

LIVELLO 5°

ex comune

Parametro 143

Sono inquadrati a questo livello parametrico i lavoratori che non rientrano nei livelli precedenti addetti a mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

LIVELLO 6°

ex Art. 54 C.C.N.L. 1991

Parametro 113

Sono inquadrati a questo livello parametrico i lavoratori di cui all'art. 54 del C.C.N.L. del 27.11.91: addetti alle operazioni di raccolta.

Le campagne di raccolta ed i relativi periodi sono così individuati:

CARCIOFI - ASPARAGI	dall' 1.3	al 31.5
PISELLI	dall' 1.5	al 30.6
FRAGOLE	dal 15.4	al 30.6
MELONI - COCOMERI	dal 15.6	al 15.9
PESCHE - ALBICOCHE - SUSINE	dal 15.6	al 30.9
MELE - PERE	dall' 1.8	al 30.10
POMODORI INDUSTRIALI	dall' 1.8	al 30.10
PEPERONI	dall' 1.8	al 30.10
UVA	dal 10.9	al 15.11
CAVOLFIORE		
AUTUNNALE - PRIMAVERILE	dall' 1.10	al 15.5 successivo
OLIVE	dal 10.10	al 31.12
TABACCO	dal 10.7	al 30.10

ART. 11

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite di norma in 6 giorni pari ad ore 6.30 giornaliere.

Le parti stabiliscono per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno un orario di 44 ore settimanali e il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno e precisamente:

Mesi di Luglio-Agosto-Settembre:

44 ore settimanali da Lunedì a Venerdì = 8 ore;

Sabato = 4 ore;

Mesi di Novembre-Dicembre-Gennaio

34 ore settimanali da Lunedì a Venerdì = 6 ore;

Sabato = 4 ore.

Fermo restando quanto sopra, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono, che, per i soli operai a tempo indeterminato, la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell'anno indipendentemente dalla flessibilità dell'orario di lavoro.

Convengono altresì che per particolari situazioni aziendali potrà essere adottata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.

In tal caso, su richiesta di una di esse, le Organizzazioni alle quali le parti aderiscono si incontreranno per definire le modalità applicative.

Per gli operai a tempo determinato la retribuzione dovuta, nei periodi sopra indicati, verrà commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte nella giornata.

ART. 12

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

I lavoratori che partecipano a corsi di addestramento professionale usufruendo delle ore di permesso previste dal C.C.N.L., dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione e di frequenza al corso.

ART. 13

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO

I lavoratori che partecipano a corsi di recupero scolastico usufruendo delle ore di permesso previste dal C.C.N.L., dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione e di frequenza al corso.

ART. 14

PERMESSI STRAORDINARI

L'operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che contragga matrimonio ha diritto di usufruire di un permesso retribuito di 10 gg. di calendario.

Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di 1° grado e di un giorno in caso di decesso di parenti di 2° grado.

In relazione ad alcuni casi particolari (assistenza per figli portatori di H, ecc..) sono riconosciuti ai lavoratori i permessi straordinari di cui al comma 3° dell'art.33 dalla legge 104/92.

I suddetti permessi non sono conteggiabili nelle ferie.

ART. 15

RETRIBUZIONE

Le parti, in relazione a quanto previsto dall'art.45 del C.C.N.L. del 19/07/1997, concordano un aumento retributivo dal 1° al 5° livello del 5,50 % da calcolare sul salario tabellare nazionale mensile degli operai agricoli al 1° luglio 1995 (Allegato

N°1 - Tab. 1 del C.C.N.L. del 19 Luglio 1995).

Tali aumenti di retribuzione decorreranno dal 1° luglio 1997 e i salari provinciali saranno quelli riportati nelle tabelle in allegato:

ALLEGATI A e B del presente C.P.L.

Ai lavoratori a tempo indeterminato che risultano assunti alla data della stipula del presente contratto verrà riconosciuto un "una tantum" pari a:

£. 310.000 per il livello 1°

£. 280.000 per il livello 2°

£. 270.000 per il livello 3°

£. 270.000 per il livello 4°

£. 250.000 per il livello 5°

Tali importi saranno rapportati ai mesi di effettiva occupazione dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997 e verranno corrisposti con la prima busta paga utile.

Ai lavoratori a tempo determinato che risultano assunti alla data della stipula del presente contratto verrà riconosciuta un "una tantum" pari a :

£. 2.000 per il livello 1°

£. 1.800 per il livello 2°

£. 1.700 per il livello 3°

£. 1.700 per il livello 4°

£. 1.600 per il livello 5°

per ogni giornata prestata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Tali importi verranno corrisposti con la prima busta paga utile.

OPERAI FLOROVIVAISTI

Relativamente ai lavoratori appartenenti al settore florovivaistico le parti concordano di ritenere esaustiva la classificazione, con i relativi livelli di inquadramento previsti dall'art.27 del vigente C.C.N.L.

I parametri sono, invece, i seguenti:

- ex specializzato super: parametro 130

- ex specializzato: parametro 124

- ex qualificato super: parametro 120

- ex qualificato: parametro 114

- ex comune: parametro 104

La base 100 sarà pari al salario tabellare orario di £. 8.731 (pari a £. 56.751 gior-

naliere e £. 1.475.539 mensili) di cui all'allegato N°2, Tab. 4 del C.C.N.L. del 19 luglio 1995.

RETRIBUZIONE

Stessi aumenti retributivi concordati per gli operai agricoli, come da tabelle allegate.

Identici importi " una tantum " e analoghe modalità di erogazione.

ALLEGATI C e D del presente C.P.L.

ART. 16

PREMIO VITELLI

Per ogni vitello nato in stalla, all'operaio a tempo indeterminato addetto, sarà corrisposto un premio di lire 5.000.

Se alla stalla sono addetti più operai a tempo indeterminato, tale premio verrà ripartito fra loro.

Il premio non è dovuto in caso di stabulazione libera.

ART. 17

ABITAZIONE

Agli operai a tempo indeterminato il datore di lavoro concederà l'uso dell'abitazione e degli annessi (orto, porcile, pollaio) a condizione che ne abbia la disponibilità.

In mancanza concederà una quota di lire 15.000 mensili sempre a condizione che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di una abitazione.

Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'operaio a tempo indeterminato l'abitazione e gli annessi, e quest'ultimo dichiara di preferire altra soluzione, l'azienda gli corrisponderà non più del 50% del corrispettivo sopra stabilito mediante accordo tra le parti.

Qualora più operai a tempo indeterminato della stessa famiglia, purchè conviventi, siano alle dipendenze della medesima azienda, l'abitazione ed annessi messi a loro disposizione devono essere proporzionati alle esigenze della famiglia.

Agli altri eventuali operai a tempo indeterminato conviventi sarà corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un corrispettivo nella misura non superiore al 50% di quanto stabilito, mediante accordo tra le parti.

ART. 18

C.I.S.O.A.

Agli operai a tempo indeterminato, in caso di sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione Salari, l'azienda provvederà al pagamento del conguaglio tra quanto corrisposto dalla CISOA e la retribuzione contrattuale.

Agli stessi operai l'azienda anticiperà, unitamente alla retribuzione, l'importo di quanto dovuto dalla CISOA, che il lavoratore è obbligato a rimborsare al momento della liquidazione da parte dell'INPS e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data della anticipazione.

Art. 19

ANTICIPAZIONE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

Come previsto dall'art. 62 del CCNL, le parti stabiliscono che agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato sarà corrisposto dalle aziende, un prestito senza interessi per malattia e/o infortunio.

L'ammontare del prestito è stabilito in lire **35.000** giornaliero per la durata del periodo di astensione dal lavoro.

Art. 20

CASSA EXTRA LEGEM (CISFA)

L'integrazione salariale per malattia e infortunio dovrà essere corrisposta agli operai agricoli in applicazione dello Statuto e del Regolamento della "Cassa Integrativa Salariali Fissi e Avventizi" (C.I.S.F.A.) (allegati).

È data facoltà alle Aziende Florovivaistiche di aderire alla Cassa Extralegem.

Art. 21

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività", a parità di retribuzione e di qualifica è prevista una riduzione dell'orario di lavoro di due ore e venti giornalieri.

Tale riduzione si applica per ogni giornata di effettivo svolgimento di lavori pesanti e nocivi.

Sono considerati tali i seguenti lavori:

- carico di letame della concimaia e spargimento a mano dello stesso sul campo;
- scarico e pulizia di pozzi e cisterne;
- sterro di canali in presenza d'acqua;
- manipolazione e distribuzione di sostanze di notevole tossicità (esteri fosforici, solfuro di carbonio, ecc.);
- irrorazione a spalla;
- trasporto a spalla di sacchi del peso superiore a Kg. 50;
- lavorazioni in serre;
- trattamenti antiparassitari di I e II classe;
- spargimento a mano di calciocianamide.

Per gli operai agricoli e florovivaisti che eseguono lavori nocivi o pesanti sono previste n°2 visite mediche nell'arco dell'anno di ore 3 cadauna con la regolare corresponsione della retribuzione. Per i lavori nocivi dovranno essere osservate le norme di sicurezza e sanitarie previste dalle normative vigenti.

Art. 22

LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO

Le parti concordano di adottare il libretto sindacale e sanitario come riportato nel vigente CCNL.

Art. 23

NORME DISCIPLINARI

Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.1970 n.300 e dal CCNL del 27.11.1991, le infrazioni del lavoratore alla disciplina contrattuale possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) multa non superiore all'importo di 2 ore di retribuzione ;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
- L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
- a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
 - c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
 - d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
 - e) introduca bevande alcoliche senza autorizzazione;
 - f) sia trovato sul lavoro in stato di ubriachezza;
 - g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del CCNL o del CIPL, o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina sul lavoro.

In caso di maggiore gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere alla sospensione, mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a 2 anni.

Gli importi delle multe devono essere versati alla CISFA.

Nelle aziende nelle quali non si applica la legge 20.5.70 n.300, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può ricorrere, nei 20 giorni successivi, alla Commissione Provinciale prevista dall'art.8 del CCNL e dall'art.3 del CIPL, che si dovrà esprimere entro i successivi 15 giorni.

Art. 24
PERMESSI SINDACALI

Ai lavoratori membri di Organismi Direttivi Nazionali o Provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a dodici ore mensili per i lavoratori membri di Organismi Direttivi Sindacali Provinciali, Regionali o Nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di sei ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre.

Art. 25
QUOTE PER DELEGA

Le aziende agricole sono tenute ad effettuare le trattenute per contributi sindacali soltanto nei confronti degli operai che abbiano rilasciato apposita delega. La misura della trattenuta dovrà essere chiaramente indicata nel modulo di delega, che dovrà essere uniformemente concordato tra le OO.SS. dei lavoratori. Per gli ex salariati fissi e operai a tempo indeterminato la delega avrà valore permanente. Per gli operai a tempo determinato la ritenuta sarà limitata al periodo d'occupazione presso ogni singola azienda; gli stessi operai dovranno rilasciare la delega per ogni periodo lavorativo presso ciascuna azienda. E' fatto salvo il diritto di ogni singolo operaio di revocare la delega. In tal caso l'operaio dovrà comunicare al datore di lavoro, con lettera raccomandata da inviarsi una settimana prima del periodo di paga, la dichiarazione di revoca. Il datore di lavoro provvederà a versare l'importo dei contributi trattenuti negli appositi bolletini di c/c che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori provvederanno tempestivamente a segnalare ad ogni singola azienda interessata.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare le deleghe e le eventuali revoche per tutta la durata del rapporto di lavoro. E' tenuto altresì a conservare le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nel caso che desiderassero prendere visione delle deleghe e dei rispettivi versamenti dovranno farne richiesta scritta all'organizzazione di appartenenza del datore di lavoro. Questa provvederà a fissare la data dell'incontro che dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il datore di lavoro deve esibire soltanto la documentazione che riguarda esclusivamente la organizzazione richiedente al fine di garantire la segretezza.

ART. 26
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente CIPL.

Unione Provinciale Agricoltori
Fed.Provinciale Coltivatori Diretti
Confederazione Italiana Agricoltori
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL

ALLEGATO E

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

La Commissione Paritetica Provinciale di cui all'art.5 del Contratto Provinciale di Lavoro del 21 Luglio 1997 è composta dai seguenti rappresentanti delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie del contratto stesso:

Luigi Santoro per l'Unione Provinciale Agricoltori
Claudio Mogetta per la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti
Gianfranco Santi per la Confederazione Italiana Agricoltori
Marcello Polverari per la FISBA - CISL
Amato Raspugli per la FLAI - CGIL
Angelo Morena per la UILA - UIL

La Presidenza della Commissione per il primo trimestre di operatività, sarà espressa dall'Unione Provinciale Agricoltori nella persona del Dottor Luigi Santoro.

SALARI TABELLARI MENSILI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1997 - OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AREA LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE INDENNITA' CCNL DEL 1991	CONL. CONTING.	E.D.R.	AUMENTI CCNL 197 1995	TOTALE CCNL 197 1995	AUMENTO 5,50 X 100 SU COL. 8	TOTALE	PARAM. 100=1.055,613	SALARIO CONTRATT.	DIFERENZA COL 10-12	INTEGR. PROVILE	SAL. INTEGR. CONGELATO COL. 13+14	TOTALE COMPL. LORDO COL. 12 + 15	
	1 EX SPEC SUPER	672.540	999.204	20.000	103.000	1.794.744	98.711	1.893.455	178	1.878.991	14.464	80.000	94.464	1.973.455	
1	2 EX SPECIALIZZ.	613.757	995.387	20.000	102.000	1.731.144	95.213	1.826.357	172	1.815.654	10.703	64.000	74.703	1.890.357	
	3 EX QUAL SUPER	567.560	990.053	20.000	100.000	1.677.613	92.269	1.769.882	166	1.752.318	17.564	55.500	73.064	1.825.382	
2	4 EX QUALIFICATO	525.395	989.638	20.000	58.000	1.593.033	87.617	1.680.650	158	1.667.869	12.781	52.500	65.281	1.733.150	
	5 EX COMUNE	420.415	983.613	20.000	35.000	1.459.028	80.247	1.539.275	143	1.509.527	29.748	35.040	64.788	1.574.315	

allegato A

SALARI TABELLARI GIORNALIERI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1997 - OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AREA LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE CCNL	INDENNITA' CONTING.	E.D.R.	AUMENTI CCNL	TOTALE CCNL	AUMENTO 5,50 X 100 SU COL. 8	TOTALE	PARAM. 100=40.600	SALARIO CONTRATTI 30,44 X 100	3° ELEM. 30,44 X 100	TOTALE SAL. INTEGR. CONGELATO	3° ELEM. 30,44 X 100 SU COL. 15	TOTALE COL. 14 + 15 + 16		
1	1 EX SPEC. SUPER	25.867	38.431	769	3.962	69.029	3.797	72.826	178	72.269	21.999	3.633	1.106	99.007		
	2 EX SPECIALIZZ.	23.606	38.284	769	3.923	66.582	3.662	70.244	172	69.833	21.257	2.873	875	94.838		
	3 EX QUAL. SUPER	21.829	38.079	769	3.846	64.523	3.549	68.072	166	67.397	20.516	2.810	855	91.578		
4	EX QUALIFICATO	20.207	38.063	769	2.231	61.270	3.370	64.640	158	64.149	19.527	2.511	764	86.951		
2	EX COMUNE	16.170	37.831	769	1.346	56.116	3.086	59.202	143	58.059	17.673	2.492	759	78.983		
6	EX - OPER. RACC.								113				59.844 *	59.844 *		

(*) Tale importo non è comprensivo del T.F.R. (8,63%) che dovrà essere corrisposto all'operaio a tempo determinato nei tempi e nei modi previsti dal vigente C.C.N.L.

allegato B

Sviluppo del conteggio tariffe di raccolta.

Parametro 113
£ 1.055.613 x 1,13 = £ 1.192.843
£ 1.192.843 : 26 (gg) = £ 45.879
£ 45.879 x 30,44% (3° elem.) = £ 13.965
£ 45.879 + £ 13.965 = £ 59.844
£ 59.844 : 6,5 (ore giorn.) = £ 9.207
£ 45.879 x 8,63% (TFR) = £ 3.959
£ 3.959 : 6,5 (ore giorn.) = £ 609
£ 9.207 + £ 609 = £ 9.816 (tariffa di raccolta oraria)

SALARI TABELLARI MENSILI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1997 - OPERAI FLOROVAISTI A TEMPO INDETERMINATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AREA LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE CCNL DEL 1991	INDENNITA' CONTING.	E.D.R.	AUMENTI CCNL 197 1995	TOTALE CCNL 197 1995	TOTALE CCNL 197 1995	AUMENTO 5,50 X 100 SU COL. 8	TOTALE	PARAM. 100=1.475.539	SALARIO CONTRATTUALE	SALARIO INTEGRATIVO CONGELATO	TOTALE COMPL. LORDO COL. 12 + 13
	1	EX SPEC. SUPER	694.083	1.001.526	20.000	103.000	1.818.609	100.023	1.918.632	130	1.918.200	55.255	1.973.455
1	2	EX SPECIALIZZ.	634.088	997.456	20.000	102.000	1.753.544	96.445	1.849.989	124	1.829.668	60.689	1.890.357
	3	EX QUAL. SUPER	588.120	992.189	20.000	100.000	1.700.309	93.517	1.793.826	120	1.770.647	54.735	1.825.382
2	4	EX QUALIFICATO	543.504	991.939	20.000	58.000	1.613.443	88.739	1.702.182	114	1.682.114	51.036	1.733.150
	5	EX COMUNE	435.513	985.026	20.000	35.000	1.475.539	81.155	1.556.694	104	1.534.561	39.754	1.574.315

allegato C

SALARI TABELLARI GIORNALIERI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1997 - OPERAI FLOROVAISTI A TEMPO DETERMINATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AREA LIV.	QUALIFICA	PAGA BASE CCNL DEL 1991	INDENNITA' CONTING.	E.D.R.	AUMENTI CCNL 197 1995	TOTALE CCNL 197 1995	AUMENTO 5,50 X 100 SU COL. 8	TOTALE	PARAM. 100=56,751	SALARIO 3° ELEM. CONTRATTI 30,44 X 100	TOTALE SAL INTEGR. CONGELATO	3° ELEM. 30,44 X 100 SU COL. 15	TOTALE COMPL LORDO COL. 14 + 15 + 16			
1	EX SPEC.SUPER	26.695	38.520	769	3.962	69.946	3.847	73.793	130	73.777	22.458	96.235	2.125	647	99.007	
1	2 EX SPECIALIZZ.	24.388	38.364	769	3.923	67.444	3.709	71.153	124	70.372	21.421	91.793	2.334	711	94.838	
3	EX QUAL. SUPER	22.620	38.161	769	3.846	65.396	3.597	68.993	120	68.102	20.730	88.832	2.105	641	91.578	
2	4 EX QUALIFICATO	20.904	38.151	769	2.231	62.055	3.413	65.468	114	64.697	19.694	84.391	1.963	597	86.951	
5	EX COMUNE	16.750	37.886	769	1.346	56.751	3.121	59.872	104	59.022	17.967	76.989	1.529	465	78.983	

allegato D

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 29 Giugno 1994, nella sede Provinciale dell' Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro P.le Matteotti, 28.

tra

- la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Per. Agr. ANDREANI LUIGI, assistito dai Sigg.ri MANZAROLI ADAMO, Dott. MARIOTTI GIUSEPPE e dal Direttore Dott. SANTORO LUIGI;

- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Cav.Uff. FATICA VINCENZO, assistito dal Direttore Per.Agr. BOVO CLAUDIO;

- la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Presidente Sig. SANTI GIANFRANCO;

e

- la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Segretario Provinciale Dott. CUCCITTO GIUSEPPE;

- la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Segretario Provinciale Per.Agr. POLVERARI MARCELLO;

- la Unione Italiana Lavoratori Agro-Industria (UILA-UIL) della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Segretario Sig. MORENA ANGELO;

PREMESSO CHE

- Le integrazioni salariali minime dovute dalla C.I.S.F.A. agli operai agricoli in caso di malattia ed infortunio sono previste e quantificate dal C.C.N.L.;
- che i CIPL 5/10/1984 e 22/3/1989 confermavano il criterio di percentualizzazione del contributo C.I.S.F.A.

SI STABILISCE CHE

- sono confermate le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della C.I.S.F.A. con particolare riferimento alle indennità corrisposte;
 - a decorrere dall'1 gennaio 1994 il contributo complessivo dovuto alla C.I.S.F.A. è fissato nella misura del 2% (due per cento) conteggiato nel seguente modo:
- a)- **per gli operai a tempo indeterminato** sul salario contrattuale dovuto agli

operai qualificati al primo gennaio di ogni anno;

b)- **per gli operai a tempo determinato** sul salario medio convenzionale:

Il contributo complessivo è destinato per il 60% (sessanta per cento) al fondo C.I.S.F.A. per le integrazioni e per il 40% (quaranta per cento) al C.A.C. come previsto dall'Accordo Sindacale del 7 maggio 1992. Il contributo C.I.S.F.A. è a carico delle Aziende per il 60% (sessanta per cento) e per gli operai per il 40% (quaranta per cento). Il C.A.C. è a carico delle Aziende e degli operai al 50% (cinquanta per cento).

**Unione Provinciale Agricoltori
Fed.Provinciale Coltivatori Diretti
Confederazione Italiana Agricoltori
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL**

C.I.S.F.A.

CASSA INTEGRATIVA SALARIATI FISSI E AVVENTIZI

Il giorno 22 marzo 1989 presso la Unione Provinciale Agricoltori P.le Matteotti, 28 - Pesaro

tra

la Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente dott. ALBERTO CECCOLINI, assistito dai sigg. LUIGI ANDREANI, LUCIANO DI GIOVANNI e dal Direttore dott. LUIGI SANTORO;

- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente cav. uff. VINCENZO FATICA, assistito dal Direttore rag. GUALTIERO GIAVOLI;

- la Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente sig. TERENCE CIARONI

e

- la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dai rispettivi Segretari responsabili GIANFRANCO ROBERTI del Comprensorio di Pesaro e FAUSTO VERTENZI del Comprensorio di Fano;

- la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA-CISL) dei territori di Pesaro e Fano rappresentata dal Segretario responsabile VITO GIANLORENZI;

- la Unione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (UISBA-UIL) del territorio di Pesaro rappresentata dal Segretario responsabile ANGELO MORENA;

visto l'impegno a verbale contenuto nel CIPL 22.3.1989, si modifica la Convenzione costitutiva della CISFA. Il nuovo testo, in vigore dal 1.1.1989, è il seguente:

Art. 1

COSTITUZIONE

In conformità a quanto previsto dalla presente convenzione sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei lavoratori:

- Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro-Urbino;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
- Confederazione Italiana Coltivatori (CIC);

- F.L.A.I. - CGIL;
- F.I.S.B.A. - CISL;
- U.I.S.B.A. - UIL;

convenzione che fa parte integrante del CIPL per gli operai agricoli della Provincia di Pesaro-Urbino ed è sostitutiva di quella avente decorrenza dal 1.12.1967, è costituita la 'Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi' di Pesaro e Provincia (CISFA).

Art. 2

SEDE - FUNZIONE E DURATA

La 'Cassa' ha sede presso la sede della Unione Prov.le Agricoltori ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nella presente convenzione, a favore degli operai a tempo indeterminato ex salariati fissi (ai sensi dell'atto costitutivo del 11-12-1967, in vigore dal 1-12-1967) e degli operai a tempo determinato ex braccianti avventizi (ai sensi dell'accordo provinciale del 22.7.1971 avente decorrenza 1.1.1971) dipendenti da aziende agricole che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano la propria attività nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino. La durata della 'Cassa' è indeterminata nel tempo.

Art. 3

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della 'Cassa' spetta congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli assistiti ed i rispettivi datori di lavoro, eleggono il loro domicilio fiscale presso la sede della 'Cassa'.

Art. 4

SCOPI

La 'Cassa' ha i seguenti scopi:

- a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo che le viene attribuito dai contratti collettivi di lavoro;
- b) svolgere ogni forma di previdenza e di assistenza che le potrà essere demandata congiuntamente dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai agricoli e delle loro famiglie.

Art. 5

ISCRITTI

Sono iscritti alla 'Cassa' a norma della Convenzione istitutiva di essa, tutti gli operai agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della presente convenzione e prestino servizio nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 6 RAPPORTO D'ISCRIZIONE

Il rapporto d'iscrizione alla 'Cassa' ha inizio dal giorno in cui l'operaio agricolo presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, è tenuto ad iscrivere alla 'Cassa' i propri dipendenti. Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata dall'art. 5;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7 CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA 'CASSA'

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti alla 'Cassa' è stabilito dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le rispettive Organizzazioni di categoria. Il Consiglio di Amministrazione della 'Cassa' stabilisce le modalità di versamento. La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della quota di cui sopra, nonché di quella posta a suo carico. Qualunque patto contrario è nullo. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito delle leggi e del contratto vigente, ogni provvedimento atto ad indurre gli adempimenti di competenza.

Art. 8 MODALITA' E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

Le prestazioni e qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto i lavoratori iscritti alla 'Cassa' e per i quali risultino regolarmente versati i contributi.

Art. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 8 (otto) membri designati:

- n. 4 dalle Organizzazioni stipulanti di parte dei datori di lavoro (n. 2 dall'Unione Provinciale Agricoltori, n. 1 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e n.1 dalla Confederazione Italiana Coltivatori);
- n. 4 dalle Organizzazioni stipulanti di parte degli operai agricoli (FLAI -

FISBA - UISBA).

Il Consiglio di Amministrazione elegge a Presidente uno dei consiglieri designati dall'Unione Provinciale Agricoltori, ed a Vice Presidente uno dei consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte degli operai agricoli.

Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e sono tacitamente riconfermati se non sostituiti da altri componenti. È facoltà delle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri designati prima della scadenza del biennio in sostituzione di quelli precedenti per qualunque causa, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. È prevista la corresponsione di indennizzi o di rimborsi spesa a termine di regolamento o di delibera consiliare. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione ed alla gestione della 'Cassa' compiendo gli atti necessari allo scopo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e ne è il Segretario. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessario la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Spetta al Presidente e al Vice Presidente di:

- rappresentare la 'Cassa' di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- sovrintendere all'applicazione della convenzione istitutiva della Cassa ed al regolamento della stessa;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere circa eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari fra essi e la Cassa; in casi particolari potrà essere sentito eventualmente il Consiglio di Amministrazione. Presidente e Vice Presidente hanno la firma sociale con le avvertenze di cui all'art. 3.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente

i loro poteri potranno essere delegati in tutto od in parte di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera consiliare.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Unione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Pesaro, uno dai Sindacati degli operai agricoli della Provincia di Pesaro e uno, che ne è il Presidente designato d'intesa tra le predette Organizzazioni. In difetto di accordo deciderà il Presidente del Tribunale di Pesaro.

Le Organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno di parte degli agricoltori e uno di parte degli operai agricoli destinati a sostituire i Sindaci effettivi a norma di legge.

I Sindaci effettivi e supplenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Ai Sindaci può essere corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 1404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci effettivi esamina i bilanci consuntivi della 'CISFA' per controllarne la corrispondenza con i registri contabili. Si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza voto deliberativo.

Art. 12 PERSONALE DELLA 'CASSA'

A reggere gli Uffici della 'Cassa' per assicurarne l'esatto funzionamento, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, le cui mansioni ed attribuzioni saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L'assunzione di altro personale della 'CISFA' è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il rapporto di lavoro tanto per la parte normativa che per quella economica, assicurativa e previdenziale di tutto il personale, verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e disposizioni vigenti e tenuti presenti i contratti di lavoro degli im-

piegati agricoli.

Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio della 'CISFA' è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e qualsiasi altro titolo divengono proprietà della 'CISFA';
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, entrino a far parte del patrimonio della 'CISFA'.

I capitali amministrati dalla 'CISFA' possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nonché in beni immobili destinati ad uso sociale.

Art. 14 ENTRATE

Le entrate della 'CISFA' sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa dovuti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente convenzione;
- b) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti;
- c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed atti di liberalità;
- d) dagli interessi attivi sui contributi di cui alla lettera a);
- e) dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della Cassa.

Art. 15 PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la 'CISFA' potrà avvalersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione, ogni prelievo o pagamento per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Agli effetti del presente articolo, le persone chiamate a sostituire il Presidente e il Vice Presidente ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione dovranno essere abilitate da apposita delibera consiliare.

Art. 16
FONDO DI RISERVA

È costituito un fondo di riserva da utilizzare qualora le entrate correnti non siano sufficienti a far fronte sia alle uscite di gestione che di assistenza. Detto fondo verrà incrementato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenere conto dell'avanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 17
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della 'CISFA' hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il personale esecutivo sotto la guida del Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo riguardante le singole gestioni della 'CISFA' di cui all'art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate e rimaste da erogare. Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi per l'anno corrente. Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere, inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente e del Vice Presidente della CISFA e da quella dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18
LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della 'CISFA' è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della 'CISFA'. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la 'CISFA' cessi da ogni attività per disposizione di legge e qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In ambedue le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di due liquidatori dei quali uno nominato dalle Organizzazioni di parte degli

Agricoltori ed uno congiuntamente dalle Organizzazioni di parte dei lavoratori. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Pesaro. Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della CISFA, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria, che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pesaro, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la 'CISFA'.

Art. 19
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualunque modifica della presente convenzione dovrà essere oggetto di accordo fra tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 20
NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

REGOLAMENTO DELLA C.I.S.F.A. CASSA INTEGRATIVA SALARIATI FISSI E AVVENTIZI

Regolamento Generale per la gestione e le prestazioni (aggiornato al 22-3-1989 con decorrenza 1-6-1989)

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

Art. 1

La denuncia nominativa di inizio o di fine rapporto di lavoro dei lavoratori occupati, deve essere trasmessa alla Sede della Cassa a cura dei datori di lavoro entro il trentesimo giorno dalla data di assunzione o di licenziamento dei lavoratori stessi.

Le denunce devono essere sottoscritte dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte della 'Cassa' per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

VERSAMENTI ALLA 'CASSA'

ART. 2

Il contributo per l'assistenza integrativa che viene determinato con accordo collettivo provinciale, fa carico per il 60% al datore di lavoro e per il 40% al lavoratore e deve essere versato alla Cassa nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Entro lo stesso termine deve essere versato il contributo assistenza contrattuale, anch'esso stabilito con accordo collettivo provinciale; fa carico per il 50% al datore di lavoro e per il 50% al lavoratore.

Agli effetti del calcolo del contributo mensile per gli operai a tempo indeterminato gli importi di cui sopra si moltiplicano per n. 25 giornate.

Il mese iniziato si considera mese intero.

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla 'Cassa' interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, a carico dei datori di lavoro.

Art. 3

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso il conto corrente postale, intestato alla Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi (CISFA) di Pesaro.

Le Ditte provvederanno sotto la propria responsabilità a trasmettere alla 'Cassa' gli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti.

Art. 4

Presso la Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi di Pesaro sono istituite:

- a) l'anagrafe dei datori di lavoro;
- b) l'anagrafe dei lavoratori.

Art. 5

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi versati per ogni periodo di paga rispettivamente a titolo di contributo per l'assistenza integrativa, quelli relativi all'assistenza contrattuale, nonché gli eventuali interessi di mora.

Sulle schede intestate ai singoli lavoratori devono essere indicati i periodi di presenza al lavoro presso i rispettivi datori di lavoro.

Art. 6

Alla fine di ogni due mesi o nel periodo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi versati e registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro con le presenze registrate nell'anagrafe dei lavoratori. Dall'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Comitato di Presidenza e dal Collegio sindacale.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7

Tutte le somme riscosse a mezzo del conto corrente postale di cui all'art. 3, saranno fatte affluire presso l'Istituto di credito prescelto dal Consiglio di Amministrazione. Le somme da utilizzarsi per le spese di assistenza e prestazioni della Cassa saranno prelevate nell'ordine:

- a) dal versamento del contributo di cui all'art. 2 primo comma;
- b) dagli interessi attivi del c/c postale e dagli interessi attivi bancari.
- c) dagli eventuali interessi di mora di cui all'art. 2; d) dagli eventuali interessi attivi del fondo di riserva;

e) dal fondo di riserva.

Art. 8

Attraverso il prelievo dei fondi accantonati per l'assistenza integrativa, la 'Cassa' provvede alle seguenti forme di assistenza a favore dei lavoratori iscritti e che si trovino nelle condizioni volute:

- a) integrazione salariale per infortunio;
- b) integrazione salariale per malattia;
- c) erogazione di sussidi straordinari.

Art. 9

Per ottenere l'assistenza della Cassa in una qualsiasi delle forme indicate nell'art. 8 i lavoratori debbono presentare domanda scritta corredandola della documentazione richiesta a seconda dei casi, attestante il periodo di assenza dal lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascuna delle forme di assistenza prevista quali documenti probatori debbono essere presentati ed il termine della loro presentazione.

Le domande dovranno essere inviate alla Cassa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di liquidazione dell'indennità da parte dell'INPS o dell'INAIL.

Art. 10

Di tutte le assistenze date sotto qualsiasi forma ai lavoratori, deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli lavoratori beneficiati precisando la causale dell'erogazione.

INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' PER INFORTUNIO O PER MALATTIA.

Art. 11

Ai lavoratori incorsi in infortunio sul lavoro ed in caso di malattia è corrisposta dalla 'Cassa', previo accertamento dei requisiti, da parte del Comitato di Presidenza una integrazione dell'indennità giornaliera erogata dagli Enti preposti. La misura di tale erogazione è fissata dal CCNL e da accordi collettivi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modalità e sulle condizioni per

ottenere le integrazioni.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA

Art. 12

Mediante prelievo sul conto di cui al precedente art. 7 il Comitato di Presidenza provvederà a tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa, compresi gli indennizzi ed i rimborsi previsti dall'art. 9 della convenzione.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, qualsiasi prelevamento di fondi, storno od erogazione, deve essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da due consiglieri all'uopo delegati.

Art. 14

Il presente regolamento, che sostituisce quello precedente, entra in vigore il 1° Giugno 1989, e potrà essere modificato solo con accordo tra tutte le parti stipulanti.

Unione Provinciale Agricoltori

FLAI-CGIL

Fed. Prov. Coltivatori Diretti

FISBA-CISL

Confederazione Italiana Coltivatori

UISBA-UIL

INDICE

Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli
e florovivaisti della Provinciadi Pesaro e Urbino

1

Verbale di accordo sindacale

Modifica del contributo alla C.I.S.F.A.

22

C.I.S.F.A.

Cassa integrativa salariati fissi e avventizi

24

Regolamento della C.I.S.F.A.

Cassa integrativa salariati fissi e avventizi

32

